

N. R.G. 8123/2014



TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE

il Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile per procedimento sommario RG n. 8123/2014, promossa da:

XXXX

Rappresentata dall'avv. Daniele Bertaggia del foro di Ferrara e dall'avv. Giorgia
Bruni

contro

- ricorrente

XXXX

XXXX

Rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Nocentini

In punto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c..

- resistenti

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 maggio 2015;

rilevato che con ricorso per procedimento sommario depositato in data 2 settembre 2014 XXX ha dedotto di essere creditrice, per riparazioni eseguite sul veicolo di XXX, di € 9.086,82, oltre a interessi, come da decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 2951/2011; che, nelle more del giudizio di opposizione, XXX aveva donato alla madre XXX la piena proprietà di alcuni immobili siti in Modena; che XXX era rimasto proprietario solo della quota di ¼ di un immobile sito in Serramazzone, peraltro già colpito da ipoteca volontaria; che il convenuto era a conoscenza del pregiudizio che la donazione arrecava ai creditori; che l'atto, pertanto, doveva ritenersi inefficace ex art. 2901 c.c.. Sulla base di tali allegazioni, la ricorrente ha chiesto di dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione;



considerato che XXX e XXX si sono costituiti, contestando la fondatezza della domanda e ne hanno domandato il rigetto;

OSSERVATO CHE

- il rito sommario prescelto dall'attrice appare compatibile con la controversia in esame, atteso che: a) la causa rientra nella competenza del giudice monocratico; b) le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione sommaria della causa;
- l'art. 2901 c.c. consente al creditore di domandare una declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni;
- con atto del 19.10.2012 (cfr. trascrizione di cui al doc. n. 4 di parte attrice) XXX ha donato alla madre XXX alcuni immobili siti in Modena;
- l'art. 2901 c.c. richiede anzitutto l'esistenza di un diritto di credito, che possa dirsi pregiudicato dall'atto di disposizione compiuto dal debitore;
- la ricorrente ha dedotto di essere creditrice del convenuto in considerazione di alcune riparazioni eseguite sul veicolo di XXX
- dagli atti di causa risulta l'esistenza del rapporto negoziale dedotto dall'opponente (cfr. doc. n. 1-2- di parte attrice), a nulla rilevando che il credito XXX non sia ancora stato accertato in via definitiva;
- passando all'esame dell'elemento oggettivo dell'*eventus damni*, va osservato che non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito secondo una valutazione operata *ex ante* con riferimento alla data dell'evento dispositivo e che può consistere anche in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che comporti maggiori difficoltà e incertezze nell'esecuzione coattiva (cfr. Cass., sez. III, 9.2.2012, n. 1896). Nel caso in esame è indubbio che ricorra tale presupposto, tenuto conto XXX, dopo la



- donazione, è rimasto titolare solo della quota di $\frac{1}{4}$ di un altro immobile sito in Serramazzone già oggetto di ipoteca volontaria, la cui stima (cfr. perizia prodotta da parte convenuta all'udienza del 5.5.2014) e la circostanza che si tratta solo di una quota, difficilmente consentirà di soddisfare la ricorrente;
- con riferimento alla valutazione del requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., va rilevato che tale norma richiede, in caso di atti di disposizione a titolo gratuito, la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio che l'atto di disposizione del suo patrimonio arrecava al creditore e, in caso di atti anteriori al sorgere del credito, che lo stesso fosse preordinato dolosamente per pregiudicare le ragioni del creditore;
 - nella fattispecie in esame la donazione è stata eseguita dopo il sorgere delle obbligazioni contratte nei confronti della ricorrente, non essendo necessario – perché ricorra il requisito dell'anteriorità – che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass., sez. II, 11.2.2005, n. 2748; Cass., sez. III, 18.8.2011, n. 17356);
 - la donazione, inoltre, è stata compiuta nella consapevolezza dell'esistenza dei debiti nei confronti di XXX tenuto conto che la donazione è intervenuta dopo la notifica del decreto ingiuntivo;
 - XXX, dunque, era perfettamente a conoscenza del pregiudizio che tale atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie dell'attrice. Tale consapevolezza e l'evolversi cronologico degli eventi induce a ritenere integrato l'*animus nocendi* richiesto dall'art. 2901 c.c.. Per la sussistenza di tale elemento, infatti, *“è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto*



al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione” (cfr. Cass., sez. III, 15.10.2010, n. 21338);

- ricorrono dunque i presupposti per dichiarare l’inefficacia dell’atto di donazione;
- le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dei convenuti in solido;
- la liquidazione delle spese è compiuta sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, tenendo conto delle sole fasi del giudizio che si sono effettivamente svolte;
- il valore della controversia è determinato, ai sensi dell’art. 5 del DM 55/2014, tenendo conto delle ragioni di credito del XXX.;

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nel giudizio per procedimento sommario promosso da XXX. nei confronti di XXX e XXX, con ricorso depositato in data 2 settembre 2014, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. dichiara l’inefficacia nei confronti della ricorrente dell’atto di donazione intervenuto tra XXX e XXX del 19 ottobre 2012 a ministero Notaio XXX (rep. 74331/20294);

2. condanna XXX e XXX in solido al pagamento a favore dell’attrice delle spese processuali, che liquida in € 2.200,00 per compensi e € 198,93 per anticipazioni, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Modena, 12 giugno 2015

Il Giudice
Antonella Rimondini

